



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti 154 - 40018 San Pietro in Casale BO

WWW.COMUNE.SAN-PIETRO-IN-CASALE.BO.IT

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12.06.2013 in vigore dal 15.07.2013.

(1) Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.89 del 29.12.2017 in vigore dal 29.01.2018.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi e finalitàpag. 3

TITOLO II – ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 2 Albo comunale delle libere forme associative.....pag. 3

Art. 3 Requisiti per l'iscrizionepag. 3

Art. 4 Modalità di iscrizionepag. 4

Art. 5 Adempimentipag. 5

Art. 6 Cancellazione dall'Albopag. 5

TITOLO III – CONSULTA COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 7 Istituzionepag. 5

Art. 8 Finalità della Consulta pag. 5

Art. 9 Organi della Consultapag. 6

Art. 10 Norme transitorie e finalipag. 7

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Principi e finalità

Il Comune di San Pietro in Casale, in applicazione di quanto disciplinato dalla Legge quadro sul volontariato n. 266/1991 art. 1 nonché di quanto recepito con le leggi regionali n. 34/2002 e n. 12/2005, riconosce il ruolo dell'associazionismo e del volontariato come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile. Intende pertanto valorizzarne la funzione, coerentemente con il principio costituzionale della sussidiarietà, considerando la sua presenza sul territorio una risorsa fondamentale per rappresentare i bisogni dei cittadini e riconoscendone l'importanza sociale attraverso la promozione di idonee forme di collaborazione.

Il presente regolamento trova attuazione nel rispetto dei principi espressi nella XII disposizione transitoria e finale della Costituzione ripresi dalla legge n.645 del 20 giugno 1952 (“Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della costituzione”) e dalla legge n.205 del 25 giugno 1993, cd “Legge Mancino” (1)

TITOLO II ALBO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 2 – Albo comunale delle libere forme associative

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (legge regionale n. 34/2002, art. 5) e di quanto indicato all'art. 6 co. 2 dello Statuto Comunale (che disciplina l'istituzione di un elenco), viene istituito l'Albo comunale delle libere forme associative.

L'iscrizione all'Albo comunale delle libere forme associative consente ai soggetti iscritti:

- di accedere ad eventuali interventi che consistono di norma nella messa a disposizione di beni e servizi o altre forme di sostegno reale;
- usufruire delle opportunità previste dai Regolamenti comunali (contributi in relazione alle disponibilità economiche previste annualmente nel bilancio, utilizzo di spazi comunali, agevolazioni tariffarie, etc.), **fermo restando che non potranno in alcun modo essere rilasciate concessioni di occupazione di suolo pubblico o di utilizzo di spazi di proprietà comunale alle organizzazioni ed associazioni che si richiamino direttamente all'ideologia fascista, ai suoi linguaggi e rituali, alla sua simbologia, o che esibiscano e pratichino forme di discriminazione razziale, etnica, religiosa o sessuale;** (1)
- di poter richiedere il patrocinio all'Amministrazione Comunale per le proprie attività;
- di stipulare convenzioni con il Comune per la realizzazione di attività nel proprio ambito di intervento;
- di avere accesso ai dati in possesso dell'Amministrazione Comunale inerenti la propria attività.
- di promuovere attraverso i canali di comunicazioni istituzionali le attività svolte ed eventuali progetti innovativi.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione

Possono richiedere l'iscrizione all'Albo Comunale le libere forme associative (associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni culturali, associazioni sportive, etc.) con sede nel territorio comunale ed operanti nelle aree di attività inerenti ai temi di seguito indicati:

- Attuazione dei principi della pace, del pluralismo culturale e della solidarietà fra i popoli;

- Sviluppo della persona, favorendo in modo particolare l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione, alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali;
- Integrazione e tutela della popolazione anziana;
- Sostegno alla famiglia e alle responsabilità genitoriali, tutela e promozione dei diritti dei minori;
- Tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale, naturale e delle tradizioni locali;
- Ricerca e promozione culturale, etica e spirituale;
- Diffusione della pratica sportiva tesa al miglioramento degli stili di vita, della condizione fisica e psichica e delle relazioni sociali;
- Sviluppo del turismo sociale;
- Promozione turistica di interesse locale;
- Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

Le libere forme associative interessate all'iscrizione all'Albo comunale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- disporre della sede anche se prevista all'interno di edifici pubblici (o di eventuali sezioni distaccate) nel territorio del Comune di San Pietro in Casale;
- svolgere la propria attività nell'ambito del territorio comunale con continuità, nel rispetto delle finalità previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente e dello Statuto Comunale;
- non avere finalità di lucro;
- non configurarsi quali partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria o di tutela degli interessi economici dei propri associati;
- essere caratterizzate da una struttura democratica, da organismi rappresentativi regolarmente costituiti e da gratuità nelle cariche associative.

Art. 4 – Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione all'Albo comunale, redatta su apposito modulo, deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante o dal Responsabile locale.

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di non accoglimento della richiesta di iscrizione, i seguenti documenti:

- copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- elenco nominativo delle persone che ricoprono cariche sociali;
- scheda informativa in merito alle attività svolte;
- copia dell'ultimo bilancio consuntivo o documentazione relativa alla contabilità.

Con esclusivo riferimento alla fase di istituzione dell'albo, l'ufficio competente dell'Area Servizi alla Persona procederà all'adozione di un atto con il quale sarà formalizzata l'iscrizione delle libere forme associative che avranno fatto pervenire la domanda entro un mese dall'approvazione del presente regolamento.

Tale atto sarà adottato entro un termine massimo di 30 giorni dalla data sopra indicata, al fine di completare l'iter di verifica in merito al possesso dei requisiti.

Successivamente, le libere forme associative interessate all'iscrizione all'albo avranno la facoltà di presentare la domanda in ogni momento dell'anno; ad avvenuta verifica del possesso dei requisiti previsti (cfr. art. 3 del presente regolamento), l'ufficio provvederà all'aggiornamento dell'albo già istituito senza l'adozione di appositi ed ulteriori atti.

Entro il termine temporale di 30 giorni dalla data di protocollo della domanda, fatta salva la sospensione dei termini in caso di richiesta di eventuale documentazione integrativa, l'ufficio trasmette

al soggetto interessato comunicazione di avvenuta iscrizione o eventuale diniego, motivandone le ragioni, all'albo comunale.

Art .5 – Adempimenti

A partire dal secondo anno di iscrizione, le libere forme associative regolarmente iscritte dovranno presentare al Comune, con cadenza annuale entro il termine del 31 Maggio, una relazione sintetica delle attività svolte e copia del bilancio relativo all'anno precedente.

Le sezioni locali di associazioni nazionali, regionali e provinciali debbono inoltre allegare dichiarazione dell'organo centrale competente, che attesti la loro autonomia nell'ambito dell'organizzazione o statuto del livello superiore in cui tale autonomia risulti dichiarata.
Ogni variazione in merito ai requisiti deve essere comunicata al Comune.

Art. 6 – Cancellazione dall'Albo

Il Comune può disporre la cancellazione dall'Albo comunale per i motivi di seguito elencati:

- richiesta da parte della forma associativa;
- adozione di apposito provvedimento motivato del Responsabile di Area per perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;
- il mancato rispetto del presente regolamento;
- riscontro di gravi anomalie e/o irregolarità nello svolgimento delle attività o nell'utilizzo delle forme di sostegno.

TITOLO III

CONSULTA COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

Art. 7 – Istituzione

Il Comune di San Pietro in Casale favorisce l'istituzione della "Consulta delle libere forme associative", secondo quanto previsto all'art. 6 dello Statuto Comunale, fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia di progettualità e di azione delle singole forme associative.

Il Comune di San Pietro in Casale individua nella Consulta lo strumento idoneo per la promozione e il coordinamento di attività ed iniziative capaci di realizzare, con i cittadini e le Istituzioni operanti sul territorio con analoghe finalità, le sinergie necessarie al perseguimento di obiettivi condivisi.

La Consulta si ispira ai principi sanciti dalla Costituzione art. 117, ai valori morali e civili di solidarietà, di collaborazione e di pace favorendo la crescita sociale e culturale dei cittadini con particolare attenzione alle fasce sociali più deboli e svantaggiate.

Alla Consulta possono aderire tutte le libere forme associative iscritti all'Albo comunale mediante apposita istanza indirizzata al Responsabile dell'Area competente.

Il Comune di San Pietro in Casale provvede a sostenere la Consulta impegnandosi, in particolare, a reperire una sede e a fornire il necessario supporto tecnico-organizzativo al fine di consentire il perseguimento delle finalità e delle funzioni indicate agli articoli successivi.

Art. 8 – Finalità della Consulta

Alla Consulta sono attribuite le seguenti funzioni:

- ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione Comunale;
- scambio reciproco di informazioni ed esperienze anche al fine di attivare programmi di collaborazione fra le libere forme associative nel perseguire obiettivi generali comuni, nel rispetto delle specifiche esigenze e sensibilità;

- promozione della partecipazione attiva dei cittadini alle attività realizzate dalle libere forme associative presenti sul territorio.

Art. 9 – Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

- L'Assemblea dei delegati;
- Il Comitato di Coordinamento, composto da rappresentanti eletti dall'Assemblea (Coordinatore, Vice e segretario)

L'Assemblea dei delegati è il massimo organo decisionale della Consulta.

E' composta da due delegati (uno effettivo ed uno supplente) designati da ciascuna delle libere forme associative che hanno aderito alla Consulta. I membri supplenti possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto. In caso di assenza, i membri effettivi sono sostituiti dai supplenti con pienezza di diritti. Non sono ammesse deleghe.

Ogni forma associativa può sostituire in qualsiasi momento i propri rappresentanti (effettivo e supplente) inviando apposita comunicazione scritta all'Ufficio comunale competente.

Ad ogni convocazione dell'Assemblea dei delegati può partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco o Assessore o funzionario delegato.

Su invito del Comitato di coordinamento, possono essere ammessi a partecipare, senza diritto di voto, rappresentanze esterne alla Consulta ai fini di consultazione, promozione ed integrazione dei programmi.

L'Assemblea elegge al suo interno il Comitato di Coordinamento.

Spetta all'Assemblea determinare le direttive generali e i programmi di attività, esprimere pareri e verificarne l'attuazione da parte del Comitato di Coordinamento.

L'Assemblea si riunisce di norma almeno 2 volte nell'anno su convocazione del Comitato di coordinamento.

La convocazione dell'Assemblea può altresì essere disposta dal Sindaco o Assessore competente o richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti per il tramite del Comitato di Coordinamento.

Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, quando sono presenti la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno 1/3 dei componenti aventi diritto di voto.

Le sedute sono presiedute dal Coordinatore della Consulta. In caso di sua assenza, assume la presidenza dell'Assemblea il Vice Coordinatore.

La validità delle decisioni è acquisita con voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto. L'Assemblea dei delegati, in fase di prima applicazione del presente regolamento, è convocata e presieduta dal Sindaco o Assessore delegato.

Il Comitato di Coordinamento è composto da rappresentanti eletti dall'Assemblea dei delegati secondo criteri di rappresentatività dei diversi settori dell'associazionismo, individuati nel numero dei settori stessi, e dura in carica 3 anni. In caso di cancellazione della forma associativa di appartenenza o del volontario singolo dall'albo comunale si intende decaduto dalla carica il membro eletto e si rimanda all'Assemblea la nomina di un nuovo membro.

Il Comitato nomina al proprio interno il Coordinatore, il Vice Coordinatore e il Segretario.

Il Comitato è l'organo di coordinamento della Consulta e lo strumento per realizzare gli orientamenti e le proposte scaturite dall'Assemblea.

Nell'esercizio delle proprie funzioni i componenti del Comitato di Coordinamento hanno diritto all'accesso agli atti amministrativi necessari al corretto espletamento dell'attività.

Il Coordinatore rappresenta la Consulta nei rapporti con l'Amministrazione comunale e con i terzi.

In caso d'impedimento è sostituito dal Vice Coordinatore.

Il Segretario cura la tenuta dei verbali e il deposito degli atti e documenti da sottoporre alla Consulta. Copia dei verbali è trasmessa, a cura del Segretario, all'ufficio competente; le forme associative e i volontari interessati avranno la facoltà di consultare la documentazione presso la sede della Consulta. Al termine di ogni anno verrà redatta sintetica relazione sull'attività svolta, da sottoporre all'ufficio competente.

Art. 10– Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento integra quanto disciplinato dal Regolamento comunale concernente le modalità di rapporto tra l'Amministrazione Comunale e le persone che intendono svolgere attività individuale di volontariato, approvato con deliberazione C.C. n. 74 del 26/11/2010.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla legge quadro del volontariato n. 266/1991, alla legge regionale n. 34/2002 "Norme per la valorizzazione delle Associazioni di promozione sociale" e successiva direttiva attuativa e alla legge regionale n. 12/2005.